Per l'acquisizione di questi ulteriori impianti, che andranno, ovviamente, a collocarsi su siti diversi da quelli di Piano, i licenziatari dovranno seguire le stesse procedure sopra descritte per i siti equivalenti.

6. Determinazione del numero delle reti

Si premette che per determinare il numero delle reti che tecnicamente possono diffondere programmi e dati solo in ambito nazionale e il numero delle reti che possono diffondere programmi e dati sia in ambito nazionale che locale, si fa riferimento al par. 3 (Risultati del Piano).

Sulla base delle tipologie di rete pianificate si hanno:

a) n. 2 reti che possono diffondere programmi e dati in ambito nazionale solamente, date dalle 2 reti tipo SFN in banda VHF-III ;

b) n. 5 reti che possono diffondere programmi e dati sia in ambito nazionale che in ambito locale, costituite dalla rete tipo 2-SFN in banda VHF-III e dalle 4 reti tipo 4-SFN in banda UHF-L.

Delle 5 reti di cui al punto b), la rete tipo 2-SFN in banda VHF-III , consente di diversificare programmi e dati in ciascun bacino regionale (o provinciale nelle province autonome di Trento e Bolzano), mentre le reti tipo 4-SFN in banda UHF-L permettono di diversificare programmi e dati in ciascun bacino provinciale.

Si fa rilevare che per la concessionaria del servizio pubblico la riserva di una rete a livello nazionale potrebbe essere del tipo 2-SFN in banda VHF-III o del tipo 4-SFN in banda UHF-L. Si ricorda, inoltre, che, come indicato al par. 3, 14 bacini provinciali comprendono il territorio di più province, portando il numero complessivo dei bacini provinciali a 83.

Tenuto conto di quanto detto il numero delle reti in ambito locale potrebbe variare da un minimo di 270 a un massimo di 332.

È opportuno segnalare anche che nella determinazione sopra indicata del numero delle reti locali, non si è tenuto conto della possibilità per ogni soggetto interessato di richiedere licenze per più regioni o province limitrofe nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti e, pertanto, i dati indicati rappresentano il massimo numero totale di reti locali.

7. Sperimentazione

L'avvio della sperimentazione è condizionata dalla disponibilità effettiva delle frequenze pianificate.

Le 16 frequenze attribuite al DAB-T dalla banda UHF-L dovranno essere totalmente liberate entro il 1° gennaio 2003.

Per quanto riguarda il canale 12 della banda VHF-III , dal quale derivano le 4 frequenze pianificate, è nota la sua utilizzazione da parte di concessionari e autorizzati che esercitano la radiodiffusione televisiva analogica.

Pertanto la sperimentazione con tali frequenze può essere avviata solo in quei casi in cui ne è stata verificata la effettiva disponibilità.

Ulteriori risorse in banda VHF-III potrebbero essere rese disponibili modificando e integrando il vigente piano nazionale di ripartizione delle frequenze.

I soggetti che richiedono l'abilitazione alla sperimentazione debbono progettare e realizzare gli impianti conformemente alla rete del presente Piano cui fanno riferimento.

Risulta, pertanto, necessario integrare le modalità di sperimentazione previste dall'art. 31 del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre digitale (approvata dall'Autorità con delibera 435/01/CONS) attraverso il provvedimento previsto all'art. 30 dello stesso regolamento.

8. Condizioni per l'avvio dell'attuazione del piano

Per l'avvio dell'attuazione del Piano risulta pregiudiziale il varo del provvedimento regolamentare succitato per disciplinare le ulteriori modalità di sperimentazione, le modalità di rilascio delle licenze e autorizzazioni, e stabilire le riserve per le minoranze linguistiche riconosciute.

DELIBERA N. 358/02/CONS
VARIAZIONE AL PIANO NAZIONALE DI ASSEGNAZIONE DELLE FREQUENZE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA PER LA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 27 novembre 2002;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", ed in particolare, l'articolo 1, comma 6, lett. a), n. 2, che affida all'Autorità l'elaborazione, anche avvalendosi degli organi del Ministero delle comunicazioni, dei piani nazionali di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora e televisiva;

VISTA la delibera n. 68 del 30 ottobre 1998, recante "Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998;

VISTA la propria delibera n. 105 del 14 luglio 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 192 del 17 agosto 1999;

VISTA la delibera n. 95 del 23 febbraio 2000, recante "Integrazione del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.58 del 10 marzo 2000;

VISTO il ricorso presentato al Tribunale Amministrativo del Lazio dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia in data 22 gennaio 1999 avverso alla succitata delibera n. del 30 ottobre 1998, con la motivazione del mancato raggiungimento dell'intesa sul piano fra Autorità e Regione, prevista dall'articolo 2, comma 6, della legge n. 249 de 31 luglio 1997;

VISTA la lettera prot. PT/006518/4.101 del 22 maggio 2002 con la quale il Presidente della Regione chiede che, al fine del raggiungimento dell'intesa, vengano apportate al piano le modifiche contenute in allegato alla lettera stessa;

VISTA la delibera della Giunta regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n.1997 del 10 giugno 2002 con la quale è stato approvato il testo dell'intesa;

VISTA l'intesa sottoscritta fra l'Autorità e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in data 14 novembre 2002;

CONSIDERATO che nel testo dell'intesa è stabilito che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a seguito del recepimento da parte dell'Autorità delle modifiche al piano richieste dalla Regione con la succitata lettera del 22 maggio, provvederà al ritiro del ricorso presso il Tribunale Amministrativo del Lazio;

RITENUTO, a seguito della attività di verifica, di poter accogliere le modifiche al piano;

UDITA la relazione del Commissario Mario Lari, relatore ai sensi dell'art. 32, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo uno

1. Nel Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva, approvato con delibera n. 68 del 30 ottobre 1998 e sue successive modificazioni ed integrazioni, la parte relativa alla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia è sostituita con l'allegato* alla presente delibera.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 27 novembre 2002

Il Commissario relatore
MARIO LARI

Il Presidente
ENZO CHELI

Il Segretario generale
ALESSANDRO BOTTO

DELIBERA N. 405/02/CONS
MODIFICA ALLA DELIBERA N. 127/00/CONS E DELLA DELIBERA N. 289/01/CONS, AL FINE DI ADEGUARE I CONTRIBUTI DOVUTI PER LE AUTORIZZAZIONI CONCERNENTI LA DIFFUSIONE VIA SATELLITE E LA DISTRIBUZIONE VIA CAVO DI PROGRAMMI TELEVISIVI

L'AUTORITÀ

Nella seduta del Consiglio del 18 dicembre 2002;

VISTA la legge 31 luglio 1997 n. 249 istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, ed, in particolare, l'art. 3 comma 11;

VISTO L'art. 2 bis, comma 10 del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante "Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;

VISTA la Delibera n. 127/00/CONS del 1° marzo 2000, recante "Approvazione del regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi;

VISTA la Delibera n. 289/01/CONS recante "Modifica e integrazione della delibera n. 127/00/CONS: disposizioni concernenti il rilascio di autorizzazioni via cavo ai sensi della legge 66/2001;

VISTO l'art. 6 del regolamento approvato con delibera n. 127/00/CONS, come modificato con delibera n. 289/01/CONS, ed in particolare il comma 2 in base al quale *"il contributo di cui al comma 1 ed eventuali contributi connessi alla copertura dei costi amministrativi sono adeguati alla fine di ogni anno solare sulla base della variazione dell'indice del costo della vita nei dodici mesi precedenti"*;

* Disponibile all'indirizzo web www.agcom.it/pnf00/d_358_02_CONS.htm

CONSIDERATO che, quale indice del costo della vita, utilizzato ai fini dell'adeguamento di cui al citato art. 6 del regolamento per gli anni 2001 e 2002, va assunto l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati - variazione percentuale rispetto all'anno precedente - calcolato dall'Istituto Nazionale di Statistica ISTAT, pari al 2,6% e 2,7% rispettivamente, variazioni che portano il contributo stabilito inizialmente in £. 10.000.000, pari ad € 5.164,57, per l'anno 2001 ad € 5.298,85 e per l'anno 2002 ad € 5.441,92;

RITENUTO necessario modificare l'art. 6, comma 2, dell'allegato A alla delibera 127/00/CONS, come modificata dalla delibera 289/01/CONS, per gli anni a partire dal 2003 mediante una apposita delibera, che stabilisca l'adeguamento automatico dei contributi all'inizio di ogni anno solare sulla base del tasso programmato di inflazione, uniformandosi a quanto stabilito per i contributi relativi alle autorizzazioni per servizi di telecomunicazioni;

CONSIDERATO che il Documento di Programmazione Economico-Finanziaria per gli anni 2003-2006, deliberato dal Consiglio dei Ministri il 5 luglio 2002, stabilisce per l'anno 2003 un tasso di inflazione programmata pari all'1,4%;

CONSIDERATO che dall'applicazione del suddetto tasso programmato di inflazione al contributo relativo all'anno 2002 deriva un importo del contributo per l'anno 2003 pari ad □5.518,11;

UDITA la relazione del Commissario incaricato Silvio Traversa, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo unico

1. L'art. 6 del regolamento approvato con delibera del 1 marzo 2000, n. 127/00/CONS, come modificato con delibera del 4 luglio 2001, n. 289/01/CONS, è così sostituito:

"1. A partire dal 1 gennaio 2003 l'emittente richiedente l'autorizzazione ai sensi dell'art. 3 effettua un versamento di □5.518,11 a favore dell'autorità competente a titolo di rimborso delle spese dell'istruttoria per la decisione sulla domanda di autorizzazione.

2. Il contributo di cui al comma 1 ed eventuali contributi connessi alla copertura dei costi amministrativi sono adeguati all'inizio di ogni anno solare in misura pari al tasso programmato di inflazione."

La presente delibera viene inoltrata al Ministero delle comunicazioni per quanto di competenza.

La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 18 dicembre 2002

Il Commissario relatore
SILVIO TRAVERSA

Il Presidente
ENZO CHELI

Il Segretario generale
ALESSANDRO BOTTO

DELIBERA N. 15/03/CONS

APPROVAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI ASSEGNAZIONE DELLE FREQUENZE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA TERRESTRE IN TECNICA DIGITALE (PNAF-DVB)

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 29 gennaio 2003;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n.249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", ed in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 2, che affida all'Autorità l'elaborazione, anche avvalendosi degli organi del Ministero delle comunicazioni, dei piani nazionali di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora e televisiva e la relativa approvazione;

VISTA la legge 30 aprile 1998, n.122, recante "Differimento dei termini per la pianificazione previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e norme anche in materia di procedimento";

VISTO il decreto-legge 18 novembre 1999, n.433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n.5, recante "Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale e di termini relativi al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale";

VISTO il decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n.66, recante "Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi";

VISTO l'articolo 35 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con deliberazione n. 17 del 16 giugno 1998 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale supplemento ordinario n. 128 del 22 luglio 1998, che attribuisce al Consiglio dell'Autorità la competenza in materia, sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 7, della legge 31 luglio 1997 n. 249;

VISTA la propria delibera n. 435/01/CONS recante "Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale", pubblicata nel supplemento ordinario n. 259 alla Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2001, n. 284;

CONSIDERATA l'attività istruttoria svolta dall'Autorità avvalendosi anche degli organi del Ministero delle comunicazioni;

SENTITE per l'ubicazione degli impianti le regioni e viste le comunicazioni intercorse con le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e con le province autonome di Bolzano e Trento per il raggiungimento delle intese, ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

SENTITE la concessionaria del servizio pubblico e le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private;

VISTO il piano nazionale di ripartizione delle frequenze approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 146 alla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2002;

RILEVATO che al servizio di radiodiffusione televisivo sono destinate da detto piano di ripartizioni le bande VHF-III, UHF-IV e UHF-V;

RITENUTO opportuno di non utilizzare i canali A e B della banda VHF-I, in considerazione delle specifiche caratteristiche di propagazione di questa banda e della necessità di antenne di utente diverse da quelle di tutte le altre bande destinate alla radiodiffusione televisiva;

RITENUTO opportuno di pianificare la banda VHF-III attribuita al servizio di radiodiffusione televisiva adottando, conformemente alle scelte già operate da alcuni paesi europei, una larghezza di banda di ciascun canale pari a 8 MHz rispetto ai 7 MHz previsti per la canalizzazione analogica allo

scopo di rendere la capacità trasmissiva dei canali in banda VHF-III uguale a quella dei canali della banda UHF e di evitare un possibile aggravio dei costi di produzione dei ricevitori digitali (decoder);

CONSIDERATO che il numero delle frequenze attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze, a seguito del recepimento della succitata proposta di nuova canalizzazione della banda VHF-III, diviene pari a 54, di cui 6 in banda VHF-III e 48 in banda UHF-IV e IV;

CONSIDERATI i criteri dettati dall'articolo 2, comma 6 lettere a), b), c), d), e), f), g) nonché dall'articolo 3, comma 5, della legge n. 249/97;

RITENUTO di suddividere il territorio nazionale in bacini di utenza coincidenti con il territorio delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

RITENUTO che ogni impianto ricompreso nel Piano debba servire un'area contenuta nell'ambito di una sola regione o provincia autonoma, salvi gli inevitabili debordamenti;

RITENUTO di configurare, pertanto, una struttura regionale delle reti per la radiodiffusione televisiva di programmi in ambito nazionale, assicurando per tutte una copertura almeno dell'80% del territorio nazionale e di tutti i capoluoghi di provincia;

RITENUTO di localizzare tutti gli impianti che servono la stessa area in unico "sito comune";

RILEVATO che il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, stabilisce che nella predisposizione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale si adotti il criterio della migliore e razionale utilizzazione dello spettro radioelettrico, suddividendo le risorse in relazione alla tipologia del servizio e prevedendo, di norma, per l'emittenza nazionale reti isofrequenziali per macroaree di diffusione;

DETERMINATI i parametri radioelettrici secondo standard internazionalmente stabiliti;

RITENUTO di stabilire la qualità di ricezione al 95% di servizio per ricevitore fisso;

RILEVATO che a seguito di approfondite valutazioni tecniche finalizzate ad una migliore e razionale utilizzazione dello spettro radioelettrico la soluzione tecnica più idonea è risultata quella di pianificare reti del tipo 3-SFN, decomponibili in reti SFN a estensione regionale e che tale soluzione consente anche la pianificazione di 2° livello delle ulteriori risorse da assegnare all'emittenza locale in base ai criteri di cui alla legge 5/2000;

CONSIDERATO altresì che un criterio di equivalenza dei siti che consenta, nell'effettiva attivazione degli impianti, l'uso di siti equivalenti, dal punto di vista radioelettrico, a quelli di Piano sia in termini di servizio sia in termini di livelli interferenziali, si presta a favorire lo sviluppo della fase di definitiva transizione dall'attuale sistema televisivo analogico al futuro sistema interamente digitale;

RITENUTO che, ai fini dell'applicazione del criterio di equivalenza dei siti, nel Piano stesso siano indicati, oltre ai siti pianificati con le relative caratteristiche di emissione degli impianti, anche l'elenco dei restanti siti per i quali è stato acquisito il parere favorevole delle regioni e delle province autonome, senza escludere comunque la possibilità per gli operatori di poter utilizzare anche altri siti, purché vengano acquisite preventivamente le necessarie autorizzazioni dalle competenti autorità;

UDITA la relazione del Commissario ing. Mario Lari, relatore ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

DELIBERA

Art. 1
Approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale

1. È approvato il piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale, costituito da un tabulato suddiviso in 21 parti, ciascuna delle quali riferita a una regione o provincia autonoma, che costituisce singolo bacino di utenza, recante indicazioni

delle varie postazioni di emissione, con specificazione per ognuna di: denominazione della postazione, longitudine e latitudine, quota, polarizzazione dell'antenna trasmittente, altezza del sistema radiante, bacino servito, frequenze utilizzabili, massima potenza equivalente irradiata in dBk sul piano orizzontale, diagramma di irradiazione. Costituisce parte integrante del Piano la relazione illustrativa.

2. La qualità di ricezione è pari al 95% di probabilità di servizio per ricezione fissa.

3. Tenuto conto del numero delle frequenze pianificate (48 della banda UHF e 6 della banda VHF), in ragione di quanto precisato nelle premesse, e dell'utilizzo di tre frequenze per ciascuna rete, il numero delle reti a copertura nazionale è determinato in 18, di cui 6, pari al 33,3% del totale, vengono riservate alle esigenze della radiodiffusione televisiva in ambito locale, a norma dell'articolo 2, comma 6, lettera e), e 12 sono assegnate alla radiodiffusione televisiva in ambito nazionale.

4. Le aree non coperte o parzialmente coperte dal Piano potranno essere servite dagli operatori di rete che ne faranno richiesta al Ministero delle comunicazioni mediante un'opportuna progettazione di impianti a bassa potenza equivalente irradiata.

5. Gli operatori che si avvalgono del criterio di equivalenza dei siti devono progettare la rete in modo da non superare i limiti di interferenza prodotti all'esterno delle aree servite secondo le modalità indicate nella relazione illustrativa.

Art. 2
Pianificazione di 2° livello

1. La pianificazione di 2° livello delle ulteriori risorse da assegnare ai sensi dell'art. 2, comma 6, lettera e), della legge 249/97 e dell'art. 2, comma 1, della legge 5/2000 è effettuata entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. La pianificazione di 2° livello può comportare variazioni o integrazioni al presente Piano.

Art. 3
Attuazione del Piano

1. L'Autorità segnala al Governo, ai sensi di cui alla relazione illustrativa, la necessità di adeguare il quadro normativo vigente ai fini di definire una disciplina di attuazione del presente Piano.

La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della Gazzetta Ufficiale. Copia del Piano è depositata a libera visione del pubblico presso la sede dell'Autorità in Napoli, Centro Direzionale, isola B5, e presso l'ufficio di Roma, via delle Muratte, n. 25 e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Napoli, 29 gennaio 2003

Il Commissario relatore
MARIO LARI

Il Presidente
ENZO CHELI

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
Il Segretario generale
ALESSANDRO BOTTO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PIANO NAZIONALE DI ASSEGNAZIONE DELLE FREQUENZE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN TECNICA DIGITALE (PNAF DVB-T)

1. Premessa

Il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale (di seguito Piano) è stato elaborato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito Autorità) seguendo le procedure ed i criteri stabiliti nelle leggi 249/97, 122/98, 5/2000 e 66/01, avvalendosi anche degli organi del Ministero delle comunicazioni e sentendo la concessionaria del servizio pubblico e le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private.

La legge 66/01 indica che nella predisposizione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale l'Autorità adotta il criterio di migliore e razionale utilizzazione dello spettro radioelettrico, suddividendo le risorse in relazione alla tipologia del servizio e prevedendo di norma per l'emittenza nazionale reti isofrequenziali per macro aree di diffusione (art. 2 bis, comma 6).

Inoltre, il comma 7, della citata legge, richiama l'art. 2, comma 6, della legge 249/97 e in generale i principi di questa stessa legge.

La legge 249/97 per quanto riguarda la pianificazione fissa i seguenti principali criteri per la sua elaborazione:

- "localizzazione comune degli impianti" (art. 2, comma 6, lettera a);
- "riserva in favore dell'emittenza televisiva in ambito locale di un terzo dei canali irradiabili per ciascuno dei bacini di utenza", i quali sono coincidenti, di norma, con il territorio delle regioni (o province autonome) (art. 2, comma 6, lettera e);
- "equivalenza, nei limiti delle compatibilità tecniche, in termini di copertura del territorio ... su tutte le emittenti in ambito nazionale e locale ..." (art. 2, comma 6, lettera f);
- "le concessioni relative alle emittenti radiotelevisive in ambito nazionale devono consentire l'irradiazione del segnale in un'area geografica che comprenda almeno l'80% del territorio nazionale e tutti i capoluoghi di provincia" (art. 3, comma 5).

La legge 249/97 prevede, inoltre, che ulteriori risorse possono essere assegnate all'emittenza locale successivamente alla pianificazione (da intendere di 1° livello).

Sempre in relazione alle prescrizioni della legge 249/97, la legge 5/2000 ha indicato all'art. 2, comma 1, che le suddette ulteriori risorse per l'emittenza locale devono essere pianificate (piano di 2° livello) considerando bacini di utenza coincidenti, di norma, con il territorio delle province, prevedendo che laddove l'orografia del territorio non consente di attribuire alle province risorse in termini di frequenze, l'Autorità adotta provvedimenti per assicurare risorse anche ai bacini provinciali.

I criteri di pianificazione previsti dalle leggi 249/97 e 5/2000 sono stati adottati anche per la predisposizione del presente Piano in quanto essi costituiscono criteri di portata generale posti a salvaguardia del corretto sistema radiotelevisivo che risultano, quindi, applicabili alla pianificazione digitale, salvo eventuali e necessari accorgimenti tecnici per tenere conto della specificità del sistema digitale in conformità con quanto stabilito dalla successiva legge 66/01.

L'Autorità, ai sensi della legge 249/97 (art. 2, comma 6) e ai sensi della legge 122/98 (art. 1, comma 3), per i siti sui quali ubicare gli impianti, ha richiesto il parere delle regioni ed ha posto in essere le iniziative necessarie per il raggiungimento dell'intesa con le Regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e con le Province autonome di Bolzano e Trento.

Per quanto riguarda tali siti, è stato proposto alle regioni e alle province autonome, con lettera del 28 agosto 2002, di utilizzare per il Piano gli stessi siti scelti all'epoca per il piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in tecnica analogica. Pertanto il Piano è stato elaborato a partire dai suddetti siti, con le eventuali modifiche e integrazioni richieste dagli Enti territoriali stessi.

Il presente Piano definisce la risorsa pianificata cosiddetta di 1° livello, e cioè quella destinata alla irradiazione di programmi in ambito nazionale e in ambito regionale. Successivamente all'adozione del presente Piano, l'Autorità procederà alla pianificazione di 2° livello, che integrerà lo stesso Piano con una risorsa atta alla diffusione di programmi in ambito provinciale o pluriprovinciale anche in conformità alla legge 5/2000 ed avendo riguardo di quanto previsto dalla legge 66/01.

2. Particolarità del sistema in tecnica digitale

Il sistema di trasmissione in tecnica digitale presenta particolari caratteristiche di funzionamento, le principali delle quali vengono qui di seguito descritte.

a) Parametri di trasmissione

La scelta dei parametri di trasmissione influenza sostanzialmente struttura e capacità trasmissiva delle reti pianificate ed anche il territorio servito.

Si cita in particolare il tipo di modulazione. Se si adotta, ad esempio, la modulazione del tipo 16QAM si ottiene una maggiore protezione dalle interferenze rispetto al 64QAM, per cui la percentuale del territorio servito, utilizzando il 16QAM, risulta di alcuni punti percentuali superiore rispetto all'uso del 64QAM. La capacità trasmissiva, però, in termini di Mbit/s, è minore per il 16QAM e maggiore per il 64QAM. La scelta della codifica influenza anch'essa la capacità e la copertura ottenibili. Occorre altresì notare che la scelta dei parametri di trasmissione è nella piena disponibilità del progettista della rete in quanto i ricevitori digitali si adattano automaticamente ai diversi parametri trasmissivi standardizzati.

b) Numero dei programmi

Il sistema digitale prevede che per ogni rete pianificata, che nel sistema analogico corrisponde ad un programma, sia possibile trasmettere un segnale multiplato nel tempo (blocco di diffusione) che contiene più programmi. La legge 66/01 all'art. 2 bis, comma 7, prevede che l'Autorità individui con suo regolamento il numero minimo di programmi per blocco di diffusione. L'Autorità nel regolamento emanato con delibera 435/01/CONS all'art. 1 conferma che il numero minimo di programmi per blocco di diffusione è pari a 3. Il numero di programmi effettivamente irradiabili dipende dalla scelta della qualità di trasmissione, del sistema di multiplazione (deterministico o statistico) e del sistema di modulazione e codifica. La modulazione 16QAM e code rate 2/3 consente una capacità trasmissiva di 13,27 Mbit/s corrispondente tipicamente a 3-4 programmi di qualità SDTV (Standard Definition TeleVision), mentre il 64QAM e code rate 2/3 consente una capacità trasmissiva di 19,91 Mbit/s, corrispondente tipicamente a 4-6 programmi della stessa qualità.

c) Tipologia di rete

Per quanto riguarda la tipologia di rete, mentre per l'analogico le reti debbono essere tutte del tipo MFN, per il digitale le reti possono essere dei tipi MFN o SFN (o miste k–SFN) con caratteristiche di funzionamento molto diverse tra loro. La scelta dell'uno o dell'altro tipo influenza notevolmente i risultati della pianificazione (v. paragrafo 4).

Pertanto tale scelta deve essere fatta in base agli obiettivi che si intendono raggiungere.

Attualmente l'esperienza pratica sul funzionamento dei vari tipi di reti digitali non è esaustiva, in particolare per quanto riguarda il funzionamento delle reti SFN molto estese.

Ad esempio in Germania, durante la fase di introduzione del digitale si pensa di usare reti MFN, con modulazione del tipo 16QAM, ammettendo l'uso di gap-filler per coprire aree di piccola dimensione [1]. L'adozione di reti SFN è prevista solo per la fase a regime.

(1) I gap-filler sono ripetitori di piccola potenza che funzionano sulla stessa frequenza del trasmettitore al quale sono direttamente collegati e sono impiegati per coprire le cosiddette "zone d'ombra".

In Inghilterra, dove si sono adottate reti MFN e modulazione 64QAM, si è previsto di variare tale modulazione nel tipo 16QAM per fronteggiare la presenza di disturbi di natura impulsiva dovuti a sistemi di antenna riceventi difettosi (specialmente impianti centralizzati).

Per tali ragioni sarà necessario nel periodo di transizione analogico – digitale verificare le condizioni generali di funzionamento e prendere gli opportuni provvedimenti.

d) Decadimento del servizio a "soglia"

Oltre a quanto segnalato al punto c), è da ricordare che in digitale al diminuire del rapporto fra segnale utile e disturbo complessivo (rumore termico e interferenze) il degrado della qualità dell'immagine è assai meno graduale di quanto avviene per le trasmissioni in tecnica analogica; si può infatti passare bruscamente da una ricezione perfetta all'assenza di ricezione quando il livello del disturbo raggiunge il valore di soglia. Occorre quindi cautela nella progettazione e realizzazione delle reti da parte degli operatori ai quali è necessario dare la facoltà di utilizzare i criteri di flessibilità indicati nel seguente paragrafo 3.

3. Flessibilità del piano

Il Piano deve tenere conto, per quanto possibile, di facilitare e consentire il passaggio ordinato dell'attuale sistema televisivo in tecnica analogica verso il sistema in tecnica digitale.

Poiché lo sviluppo di tale passaggio si inquadra in una situazione di notevole complessità derivante dall'attuale situazione dell'esercizio della televisione analogica, è stato elaborato un piano dotato di sufficienti margini di flessibilità per consentire un graduale adattamento al Piano stesso, nella fase della sua attuazione, sia delle reti analogiche che delle reti digitali eventualmente attivate nella fase sperimentale.

È pertanto possibile che, completata la conversione dalla tecnica analogica alla tecnica digitale del sistema televisivo, per il sistema a regime debba essere predisposto un aggiornamento del presente Piano, con caratteristiche in parte diverse, che consenta anche la disponibilità di maggiori risorse tecniche per tutti i soggetti che operano nel settore della comunicazione televisiva.

Al fine di conferire al Piano la suddetta flessibilità e facilitare il raggiungimento del suddetto obiettivo è stata prevista la possibilità di applicazione di criteri di equivalenza; ciò significa che gli operatori possono utilizzare, nella progettazione e realizzazione delle proprie reti, siti e/o parametri tecnici di emissione degli impianti diversi da quelli di Piano, nel rispetto dei vincoli stabiliti nel Piano stesso. Il rispetto di tali vincoli è specificato nel successivo paragrafo 5.

In particolare:

a) Frequenze

Nel piano non sono identificati i particolari valori delle frequenze di funzionamento degli impianti pianificati sui singoli siti, bensì è indicato, per ogni sito, il gruppo di frequenze generiche scelto per quel sito, nell'ambito di tre gruppi da 18 frequenze ciascuno in cui sono state suddivise le 54 frequenze (vedi par. 4.1., c) complessivamente disponibili per la pianificazione. Tale scelta facilita la sperimentazione e la fase di avvio del servizio in quanto consente l'uso delle frequenze effettivamente disponibili. Peraltro la complessità della fase di coordinamento internazionale, dato l'uso intensivo sul territorio nazionale delle frequenze assegnate alla radiodiffusione televisiva, suggerisce l'opportunità di non assegnare in via definitiva le effettive frequenze di funzionamento degli impianti pianificati.

Per quanto riguarda la banda VHF – III, si è ipotizzato di poter portare la larghezza di banda di 7 MHz dei canali disponibili in tale banda (secondo lo standard europeo) a 8 MHz, riducendone conseguentemente il numero da 7 a 6.

Tale ipotesi trova il suo fondamento nel fatto che le reti in Banda VHF – III con canalizzazione europea possono fornire un "Bit Rate" utile inferiore rispetto alle reti UHF (penalizzando, quindi, gli esercenti di reti VHF – III) e che una canalizzazione diversa tra le due bande potrebbe comportare costi mag-

giori per i terminali di utente digitali (decoder). Con la canalizzazione europea a 8MHz della banda VHF le frequenze complessivamente disponibili fra banda VHF e bande UHF sono 54, come si è detto sopra.

b) Siti di Piano

I siti utilizzati dal Piano di riferimento sono stati scelti, attraverso un processo di siting, tra quelli del PNAF analogico assentiti dalle Regioni e dalle Province autonome.

Per l'applicazione del citato criterio di equivalenza (v. anche paragrafo 5), la progettazione e la realizzazione delle reti può basarsi su siti diversi da quelli del Piano scelti, comunque, tra quelli assentiti dalle Regioni e Province autonome (v. annesso 2). È data, inoltre, la facoltà, per quanto concerne il rispetto del presente Piano, di utilizzare anche siti diversi da quelli di cui all'annesso 2, purché per essi vengano preventivamente acquisite le necessarie autorizzazioni da parte delle competenti autorità territoriali.

Naturalmente nella fase di sperimentazione possono essere usati anche i siti attuali, fermo restando le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 66/01 (Trasferimento e risanamento degli impianti radiotelevisivi).

c) Sistemi radianti

Ai fini di aumentare la flessibilità nella realizzazione delle reti, i diagrammi di antenna adottati in sede di pianificazione sono generalmente costituiti in linea generale da antenne circolari, fatta eccezione per i casi di copertura di alcune aree critiche per le quali sono stati adottati angoli di irradiazione di 120°.

Anche questo criterio concorre positivamente alla progettazione e realizzazione, da parte degli operatori, di reti equivalenti a quelle di Piano.

4. Il Piano: criteri e risultati

Facendo riferimento alle caratteristiche di flessibilità indicate nei paragrafi precedenti, per predisporre il Piano, sono state valutate preliminarmente le possibili soluzioni tecniche, confrontandone i risultati alla luce delle risorse pianificate e scegliendo quella più adatta per la sua ripartizione fra emittenza in ambito nazionale e in ambito locale (regionale) secondo quanto stabilito dalle leggi.

Dato che è prevista una sua integrazione attraverso un processo di pianificazione di 2° livello, che renderà disponibili ulteriori risorse da assegnare all'emittenza locale in ambito provinciale o pluriprovinciale, nelle scelte tecniche operate per il Piano di 1° livello si è tenuto anche conto della opportunità di adottare una soluzione compatibile con la soddisfazione di quest'ultima esigenza.

La soluzione scelta per ottenere una elevata risorsa pianificata è quella di una pianificazione con reti del tipo 3-SFN, cioè con reti che realizzino la copertura del territorio nazionale con 3 frequenze e che siano decomponibili in reti isofrequenziali a copertura regionale.

4.1. Criteri

Qui di seguito si indicano i criteri adottati per l'elaborazione del Piano.

a) Bacini di utenza

In accordo con la legge 249/97, il bacino di base coincide con il territorio delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Le reti nazionali servono un'area geografica che comprende almeno l'80% del territorio nazionale e tutti i capoluoghi di provincia. Le reti regionali coincidono con i bacini base di cui sopra.

b) Siti comuni

Come è stato già detto nella Premessa i siti inseriti nel Piano sono stati scelti tra quelli utilizzati per il piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in tecnica analogica, con le eventuali modifiche e integrazioni richieste da Regioni e Province autonome [2].

(2) La lista dei siti assentiti dalle Regioni e Province Autonome è riportata nell'annesso 2.

c) Bande e frequenze

Le bande di frequenze pianificate sono quelle attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze al servizio di radiodiffusione televisiva, eccetto la banda VHF-I [3]:

- banda VHF – III: 174 – 223 MHz
- banda UHF – IV e UHF – V: 470 – 854 MHz.

Le frequenze disponibili sono 54 di cui 6 in banda VHF e 48 in Banda UHF.

d) Parametri radioelettrici

I parametri radioelettrici adottati sono stati determinati conformemente agli standard internazionalmente stabiliti [4].

Qui di seguito si indicano in particolare:

- diagrammi di antenna: circolari ed in alcuni casi particolari con angolo di apertura di 120°.
- modulazione: 64 QAM
- code rate: 2/3
- portanti: 8 K
- canale: Rice
- Tg/Tu: 1/4

La scelta dei parametri radioelettrici garantisce ampiamente il minimo numero dei programmi per blocco di diffusione previsto per legge.

e) Qualità di ricezione

La qualità di ricezione è stabilita al 95% di probabilità del servizio per ricevitore fisso.

4.2. Risultati

La struttura della rete nazionale è costituita dalla aggregazione delle singole reti regionali SFN (provinciali per le reti delle Province autonome di Trento e Bolzano). La frequenza di ciascuna rete regionale è stata assegnata in modo elettromagneticamente compatibile tra le varie Regioni e Province autonome.

I risultati di Piano, per quanto riguarda siti, territorio e popolazione serviti, sono i seguenti:

- numero di siti pianificati: 260
- percentuale di territorio servito superiore all'80% comprendente tutti i capoluoghi di provincia;
- percentuale di popolazione servita superiore al 90%.

Dato che il numero delle frequenze utilizzate sono 54, il numero delle reti pianificate è pari a 18, di cui 2 in banda VHF-III e 16 in banda UHF-IV e V.

In base all'art. 2, comma 6, lettera e), della legge 249/97, delle 18 reti pianificate 12 sono destinate agli operatori in ambito nazionale, mentre le altre 6, decomposte in reti regionali (6 reti per ciascuna regione), sono destinate agli operatori in ambito regionale.

Fermo restando che la soluzione a regime non può discostarsi dalla scelta indicata del tipo di modulazione 64QAM, il Piano consente, nella fase di transizione per le stesse reti pianificate, anche il tipo di modulazione 16QAM. In tale evenienza, che è da considerarsi comunque provviso-

(3) Si veda anche l'annesso 1.

(4) Si veda anche l'annesso 1.

ria, il numero dei programmi nazionali non può essere superiore a 48 e il numero dei programmi regionali non può essere superiore a 24 in ciascuna Regione o Provincia autonoma.

5. Modalità di applicazione dei criteri di equivalenza

Fatto salvo quanto si è detto nel paragrafo 3 (Flessibilità del Piano), l'applicazione del criterio di equivalenza da parte dei soggetti licenziatari, nella progettazione e realizzazione delle reti di Piano assegnate, possono apportare le seguenti modifiche:

- sostituzione dei siti di Piano con altri siti o insieme di siti, purché compresi tra quelli indicati nell'annesso 2. Nel caso in cui il soggetto interessato intenda utilizzare siti diversi da quelli dell'annesso 2, deve ottenerne preliminarmente l'autorizzazione da parte degli Enti territoriali locali competenti.
- In ogni caso resta fermo quanto stabilito dall'art. 2 della legge 66/01.
- modifiche dei parametri di emissione degli impianti, tenendo presente, in particolare, i limiti fissati dal decreto ministeriale 381/98 per la protezione della salute umana.

Le suddette modifiche sono ammesse a condizione che l'intensità del campo elettrico del segnale isocanale generato in opportuni "punti di verifica", non superi il livello massimo a 10 m dal suolo di 15 dB μV/m, 20 dB μV/m e 24 dB μV/m rispettivamente per le bande VHF-III, UHF-IV e UHF-V. Per quanto riguarda i canali adiacenti, tali valori passano rispettivamente a 75 dB μV/m, 80 dB μV/m e 84 dB μV/m.

I punti di verifica sono di norma situati al bordo dei bacini di utenza regionali al cui interno sono riutilizzate le stesse frequenze assegnate al licenziatario sui siti e negli impianti per i quali esso intende avvalersi del criterio di equivalenza. Il suddetto valore limite del campo elettrico deve essere rispettato per ciascuna delle suddette frequenze.

Come già specificato in premessa, dopo l'adozione del presente piano l'Autorità procederà alla pianificazione di 2° livello che renderà disponibili ulteriori risorse in ambito locale.

All'atto della pianificazione di 2° livello i citati criteri di equivalenza saranno integrati, se necessario, con ulteriori vincoli per assicurare che le modifiche alle caratteristiche delle reti, rispetto a quelle di Piano, apportate in applicazione dei criteri di equivalenza, siano compatibili anche con le reti pianificate di 2° livello.

Sempre all'atto della pianificazione di 2° livello, e cioè quando sarà disponibile nel suo complesso tutta la risorsa pianificata (1° livello più integrazione), saranno specificati in dettaglio i punti di verifica, sia dei bacini regionali che provinciali.

6. Sperimentazione e attuazione del piano

L'attuazione del Piano e, quindi, il conseguente passaggio dal sistema analogico al sistema digitale, è strettamente legata alla sperimentazione e alla fase di avvio del servizio.

Nella fase di sperimentazione i vari operatori devono necessariamente utilizzare frequenze compatibili con l'attuale assetto del servizio analogico che potrebbero comportare progettazione e realizzazione di reti digitali MFN non totalmente conformi a quelle di Piano, purché non arrechino interferenze dannose ad altri impianti.

Rimane in ogni caso fermo che gli operatori interessati hanno comunque l'obbligo di adeguare gradualmente le proprie reti a quelle di Piano (siti, frequenze e tipo di rete).

Il processo di attuazione del Piano va incontro a problemi pratici di difficile soluzione, dovuti al complesso sistema analogico attuale caratterizzato dall'occupazione di tutte, o quasi, le frequenze assegnate alla radiodiffusione terrestre televisiva. Sembra, quindi, che non esistano, se non in misura marginale, frequenze libere disponibili da poter utilizzare per l'avvio della radiodiffusio-

ne televisiva digitale. Tuttavia tale utilizzo risulta problematico dato che è necessario garantire il servizio analogico.

Tali problemi vanno risolti se si vuole rispettare l'obiettivo di effettuare tutte le trasmissioni televisive in tecnica digitale entro il 31/12/2006, stabilito dalla legge 66/01. Occorre, quindi, fissare modi e criteri per l'attuazione del Piano.

Le caratteristiche di flessibilità, indicate nel paragrafo 3, vanno in direzione dell'obiettivo di cui si è detto e il Piano costituisce il traguardo finale da raggiungere con il processo di attuazione.

Per rendere possibile il descritto processo di attuazione del piano si ritiene indispensabile segnalare al Governo, anche ai fini del necessario reperimento delle risorse, l'opportunità di integrare la disciplina di cui alla legge 66/01 definendo tempi e modalità della fase di attuazione del Piano. Tale integrazione dovrebbe, ad esempio, riguardare la disciplina della fase di sperimentazione e di avvio del servizio orientandola verso l'adeguamento delle reti, la definizione del programma di attuazione del Piano, individuando criteri di gradualità, percorsi e tempi di ciascuna fase di tale attuazione nel rispetto della salvaguardia del servizio e della tutela dell'utenza, tenendo presente la necessità di avviare al più presto possibile tale processo per rispettare l'obiettivo di trasformare tutto il sistema analogico nel sistema digitale entro il 2006 (legge 66/01) e la definizione delle procedure per l'esame e l'approvazione, da parte delle amministrazioni centrali e locali, dei progetti per la realizzazione delle reti conformi al Piano, anche secondo criteri di equivalenza. A questo proposito occorre infine sottolineare la necessità che, anche alla luce di quanto previsto dalla legge 249/97 e dagli specifici accordi, l'Autorità ed il Ministero delle Comunicazioni proseguano l'attività di collaborazione, anche per il tramite di una commissione congiunta che, nell'ambito delle rispettive competenze, oltre a coordinare la fase di attuazione del Piano, assicuri una efficace opera di coordinamento internazionale degli impianti televisivi.

DELIBERA N. 102/03/CONS
DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI GENERALI

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 15 aprile 2003 ed, in particolare, nella sua prosecuzione del 16 aprile 2003;

VISTA la legge 31 luglio 1997 n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 4 dicembre 1997, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, "Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi";

VISTA la delibera dell'Autorità n. 467/00/CONS del 19 luglio 2000, "Disposizioni in materia di autorizzazioni generali", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 8 agosto 2000;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 236/01/CONS del 30 maggio 2001, "Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione", e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la direttiva n. 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni);

VISTE le richieste del Ministero delle comunicazioni di chiarire il regime autorizzatorio cui dovrebbero essere soggetti tabaccai, bar, pizzerie, alberghi ed altri esercenti l'attività commerciale che mettono semplicemente a disposizione della propria clientela apparecchiature telefax o altri tipi di apparecchiature terminali;

CONSIDERATO che sono pervenute all'Autorità dalle associazioni di categoria alcune richieste di chiarimento in merito al titolo autorizzatorio cui dovrebbero essere soggetti alcune tipologie di pubblici esercizi o titolari di altre attività di servizi che mettono a disposizione della propria clientela apparecchiature terminali di comunicazioni quali telefoni, telefax o apparati per la connessione alla rete Internet;

CONSIDERATO che la messa a disposizione del pubblico della possibilità di usufruire di mezzi di comunicazione elettronica da parte dei detti titolari di esercizi aperti al pubblico non ha rilievo significativo rispetto all'attività principale e consiste nel mettere a disposizione del pubblico stesso le sole apparecchiature terminali o terminali di rete, attraverso il collegamento con altri operatori già licenziatari o autorizzati.

CONSIDERATO che la normativa vigente, ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. n. 318/97, richiede una autorizzazione generale o una licenza individuale per la fornitura di un servizio pubblico di telecomunicazioni, come definito all'art. 1, comma1, lettera q), dello stesso d.P.R..

CONSIDERATO che la semplice messa a disposizione di una apparecchiatura terminale di rete, in ogni caso conforme alle vigenti disposizioni in materia di omologazione, approvazione, compatibilità elettromagnetica e sicurezza elettrica, connessa ad un punto terminale di una rete pubblica di un gestore di rete, non costituisce un servizio pubblico di telecomunicazioni offerto da chi mette a disposizione tale apparecchiatura, allorquando gli obblighi di settore relativi alla fornitura del servizio stesso e di quelli relativi alla fornitura e gestione della rete pubblica, anche eventualmente mediante accordi tra le parti, sono assolti dal detto gestore di rete, ed i clienti che utilizzano tale apparecchiatura sono chiaramente informati delle modalità e delle condizioni di erogazione del servizio stesso, fatte salve le norme vigenti specifiche in materia di esercizio del commercio e pubblica sicurezza.

CONSIDERATO che nel nuovo quadro regolatorio europeo adottato il 7 marzo 2002, in corso di recepimento nell'ordinamento nazionale, è esplicitato l'obiettivo di agevolare la diffusione dei servizi di comunicazione elettronica nella comunità, semplificando le norme e ricorrendo alle condizioni meno onerose possibili, anche al fine di promuovere lo sviluppo di nuovi servizi e consentire ai prestatori di servizi e ai consumatori di trarre vantaggio anche dalle economie di scala.

UDITA la relazione del Commissario prof. Silvio Traversa, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1
Messa a disposizione di apparecchiature terminali di rete

1. Ai fini del presente provvedimento valgono ove applicabile le definizioni di cui all'art. 1, comma 1, del d.P.R. n. 318/97.

2. Non si considera fornitore di un servizio pubblico di telecomunicazioni ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. n. 318/97, nelle condizioni esposte nelle premesse del presente provvedimento, quell'esercente l'attività commerciale, quale ad esempio gestore di bar, albergo, pizzeria, tabaccheria, che, non avendo come oggetto sociale principale l' attività di telecomunicazioni, mette a disposizione della propria clientela le apparecchiature terminali di rete.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 16 aprile 2003

Il Commissario relatore
SILVIO TRAVERSA

Il Presidente
ENZO CHELI

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
Il Segretario generale
ALESSANDRO BOTTO

DELIBERA N. 183/03/CONS
MISURE RELATIVE ALL'OFFERTA PUBBLICA DI SERVIZI MEDIANTE L'UTILIZZO DI RADIO LAN

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 28 maggio 2003;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed in particolare l'art. 1, comma 6, lett. c, n. 2);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni", come modificato dalle delibere dell'Autorità n. 217/99 del 22 settembre 1999 e n. 675/00/CONS del 4 ottobre 2000;

VISTA la legge 20 marzo 2001, n. 66, di conversione in legge del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, "Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi";

VISTA la decisione della Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) n. ERC/DEC/(99)23 del 29 novembre 1999 sulle bande di frequenza armonizzate da designare per l'introduzione delle HIgh PErformance Radio Local Area Networks (HIPERLANs);

VISTA la propria delibera n. 2/00/CIR del 16 marzo 2000, "Linee guida per l'implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e disposizioni per la promozione della diffusione dei servizi innovativi";

VISTA la propria delibera n. 467/00/CONS del 19 luglio 2000, "Disposizioni in materia di autorizzazioni generali", e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare la delibera n. 102/03/CONS del 15 aprile 2003;

VISTO il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 2887/2000/EC del 5 dicembre 2000 relativo all'accesso disaggregato alla rete locale;

VISTA la decisione della CEPT n. ERC/DEC/(01)07 del 12 marzo 2001 sulle frequenze armonizzate, caratteristiche tecniche, ed esenzione dalle licenze individuali degli Short Range Devices utilizzati per le Radio Local Area Networks (R-LANs) che operano nella banda di frequenze 2.400 – 2.483,5 MHz;